

Bonus carburante per i dipendenti

Con la circolare n. 27 del 14 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le attese indicazioni in relazione al c.d. "**bonus carburante ai dipendenti**".

E' stata infatti chiarita la modalità applicativa dell'esenzione dei buoni carburante fino a 200 euro.

L'art. 2 del Dl 21/2022 ha previsto, soltanto per il periodo d'imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 51 comma 3 del Tuir per un ammontare massimo di **200 euro** per lavoratore.

Secondo l'Agenzia la disposizione si riferisce ai **datori di lavoro** che operano nel "settore privato", così come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.

Rientrano quindi nell'ambito di applicazione della norma gli enti pubblici economici e, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

In merito all'individuazione dei **lavoratori dipendenti** destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l'ammissione al beneficio.

Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai "lavoratori dipendenti", secondo l'Agenzia rileva la tipologia di **reddito prodotto**, ossia quello di lavoro dipendente.

Al riguardo, posto che l'art. 2 del Dl 21/2022 fa riferimento al solo comma 3 dell'art. 51 del Tuir e non all'intero articolo 51, viene affermato che i buoni in esame possono

essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche *ad personam* e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

Qualora tali buoni siano erogati in sostituzione dei **premi di risultato** (possibilità ammessa per effetto dell'eliminazione della locuzione "a titolo gratuito"), l'erogazione degli stessi deve invece avvenire in "esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (comma 187)" (*cf.* circolare n. 28/2016).

Sotto il profilo del reddito d'impresa, l'Agenzia chiarisce che, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 100 comma 1 del Tuir, il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante in esame è **integralmente deducibile** dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 95 del Tuir, sempreché l'erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Quanto all'**ambito oggettivo**, i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (es. benzina, gasolio, GPL e metano). Secondo l'Agenzia, rientra nel beneficio anche l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

Con riferimento al profilo della tassazione **lato dipendente**, la norma riconduce i buoni benzina nell'ambito di applicazione dell'art. 51 comma 3 ultimo periodo, del Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a **258,23 euro**; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Al riguardo, la Relazione illustrativa del citato art. 2 precisa che il bonus benzina di 200 euro, sottoposto comunque alla disciplina dell'art. 51 comma 3 del Tuir, rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo comma 3.

La circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi **non osta**, quindi, all'applicazione della disciplina in esame.

Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l'**insieme** degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Ad esempio, rileva la circolare, nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell'anno d'imposta 2022, di buoni benzina per 100 euro e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari a 300 euro, quest'ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri benefit è pari a 200 euro, l'intera somma di **450 euro** non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente degli altri benefit di cui all'art. 51 comma 3 del Tuir.

L'Agenzia precisa altresì che l'esenzione in esame trovi applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell'anno 2022 e nei primi **12 giorni** dell'anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

(MF/ms)